

TI_GERICHTE 52.2003.140 vom 2. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.140

FR: TI_GERICHTE 52.2003.140 du 2 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.140 del 2 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 10

LALPS e 46 cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). 2. 2.1. Giusta l'art. 9 LALPS, entro 15 giorni dalla notifica della decisione dell'autorità è dato ricorso al Consiglio di Stato, a meno che la legge non preveda diversamente (cfr. anche art. 46 cpv. 1 PAmM). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 11 primo periodo PAmM). Per quanto riguarda la decorrenza dei termini ricorsuali, va osservato quanto segue: quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato da parte della Posta si rivela infruttuoso, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario; l'invio è considerato validamente notificato se è successivamente ritirato presso l'ufficio postale. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, l'invio è considerato notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 34, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.). Tale termine è di sette giorni, come precedentemente sancito dall'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste (Osp 1) e ora dalle Condizioni generali della posta (cifra 2.3.7 litt. b nella versione, qui di rilievo, del 1° gennaio 2002). Il Tribunale federale ha più volte ribadito che l'applicazione di tale finzione nel caso di un infruttuoso tentativo di distribuzione non costituisce un eccesso di formalismo, perché risponde ad un'esigenza di chiarezza, semplicità e soprattutto uniformità; dal profilo della certezza del diritto è importante non solo per l'autorità di prima istanza, ma anche per eventuali controparti e per le autorità di ricorso, riconoscere in base a criteri oggettivi che una decisione è cresciuta in giudicato (da ultimo: DTF 127 I 35, consid. 2b). 2.2. In concreto, la decisione 11 dicembre 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, munita dei mezzi e dei termini di ricorso, è stata inviata per posta raccomandata il giorno stesso al domicilio del ricorrente (via _____, a _____). Al destinatario essendo assente, gli è stato lasciato avviso di ritiro nella bucalettere; non ritirato, l'invio è stato retrocesso al mittente. Il termine di 15 giorni per impugnare il provvedimento non ha però iniziato a decorrere il giorno successivo il settimo giorno di giacenza all'ufficio postale, perché questo giorno cadeva nelle ferie giudiziarie (7 giorni prima e 7 giorni dopo il Natale: art. 13 PAmM), bensì il giorno 3 gennaio, giungendo poi a scadenza il 17 gennaio 2003. Ne consegue che la decisione di revoca del permesso di domicilio è cresciuta in giudicato il 18 gennaio 2003. Il ricorso 24 gennaio 2003 al

Consiglio di Stato era dunque manifestamente tardivo. 2.3. Il ricorrente sostiene che, a causa della sua assenza all'estero, è venuto a formalmente conoscenza del contenuto del provvedimento in parola soltanto il 13 gennaio 2003, quando ha ritirato la decisione 11 dicembre 2002 presso l'Ufficio regionale degli stranieri di Locarno, dopo averne fatto espressa richiesta il 30 dicembre 2002. L'insorgente asserisce che, non dovendosi aspettare un provvedimento così incisivo, egli non era tenuto a prendere tutte quelle misure necessarie per tutelarsi affinché la corrispondenza gli venisse recapitata durante la sua assenza. Gli argomenti addotti non possono essere condivisi. Sollecitato dall'agente interrogante il 22 novembre 2002 in merito alla durata della sua relazione e convivenza con _____, _____ ha in particolare dichiarato alla polizia: "sono a conoscenza che la mia amica ha un ordine di partenza per il giorno 31.12.2002 emesso alla _____ di _____. A tale proposito posso dire che questo pomeriggio abbiamo un appuntamento con il nostro legale avv. _____ di _____, in merito a questa decisione". In siffatte circostanze, stante che la sua convivente doveva lasciare il territorio elvetico per la fine dell'anno, _____, che aveva avuto un ruolo importante in tutta la vicenda, non poteva certo escludere che eventuali atti giudiziari o amministrativi gli venissero recapitati entro breve tempo, ritenuto che il suo soggiorno in Svizzera dipendeva da un permesso, di dimora prima e di domicilio poi, ottenuto perché sposato con un'altra donna. Egli non ha quindi agito con diligenza, omettendo di prendere le misure necessarie affinché la corrispondenza gli potesse essere regolarmente notificata, eventualmente tramite terza persona. Del resto, il precedente legale dell'insorgente, avv. _____, era stato messo al corrente della revoca del permesso di domicilio del suo cliente tramite scritto 16 dicembre 2002 con il quale la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli comunicava che il termine di partenza fissato al 31.12.2002 a _____ non veniva prorogato perché "negli scorsi giorni al signor _____ è stato revocato il permesso di domicilio C". Quando il 30 dicembre 2002 _____ ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione la decisione di cui trattasi, egli già sapeva che il permesso di domicilio gli era stato revocato. Egli l'ha poi ritirata solo il 13 gennaio 2003 presso l'Ufficio regionale degli stranieri di _____, e a quel momento era ancora in tempo per impugnarla; in effetti, il suo precedente legale due giorni più tardi aveva preannunciato telefonicamente all'Ufficio regionale degli stranieri di _____ che stava preparando il ricorso, poi però inoltrato personalmente da _____ solo il 24 gennaio successivo (v. nota interna 15 gennaio 2003). Per quanto riguarda la pretesa violazione del diritto di essere sentito, l'esame della censura presuppone comunque l'esistenza di un ricorso tempestivo che, in concreto non c'è. L'insorgente non invoca nemmeno la restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 12 PAm). 2.4. Il Consiglio di Stato, accertata la tardività del gravame inoltratogli da _____, lo ha pertanto correttamente dichiarato irricevibile. 3. A titolo abbondanziale, si rileva che il ricorso andrebbe respinto anche nel merito (art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 2 e 9 cpv. 4 lett. a LDDS). Il ricorrente si è separato dalla moglie nel 1997 andando poi a vivere con _____, con la quale intratteneva una relazione perlomeno da metà del 1996 e dalla quale ha avuto due figli, il primo nato nel mese di marzo 1997. Con l'unione coniugale da tempo gravemente turbata ed esistente solo dal lato formale, _____ ha manifestamente commesso abuso di diritto invocando il proprio matrimonio nelle diverse domande di rinnovo del permesso di dimora per soggiornare in Svizzera. Venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente nel nostro Paese prima del decorso del periodo quinquennale che gli conferiva il diritto al permesso di domicilio, viene pure a mancare la ragione che giustificava l'ottenimento di siffatto permesso. Del resto, l'insorgente non aveva

mai informato l'autorità che conviveva con un'altra donna dalla quale aveva avuto due figli. Inoltre, nella domanda 6 maggio 2001 volta a ottenere il permesso di domicilio, egli aveva espressamente indicato, contrariamente al vero, che sua moglie dimorava nell'appartamento coniugale di via _____ a _____. In queste circostanze, il ricorrente non può invocare che il dipartimento era al corrente della propria situazione familiare già prima di concedergli il permesso di domicilio. Per il resto, è sufficiente rinviare alle pertinenti motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato. 4. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 2, 7 cpv. 2, 9 cpv. 4 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 9 e 10 lett. a LALPS; 3, 11, 12, 13, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.